

CITTA' DI CANALE

(PROVINCIA DI CUNEO)

Ordinanza n. 34
Prot. n. 4863

OGGETTO: *Gara ciclistica internazionale professionisti terza tappa del 104° Giro d'Italia con arrivo a Canale e tappa Alba-Canale della manifestazione ciclistica "GiroE 2021" (09-10 maggio 2021) - Divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro o lattine e di detenere qualsiasi recipiente di vetro o lattina.*

IL SINDACO

PREMESSO che, com'è noto, la Citta di Canale ospiterà in data 10 maggio 2021 l'arrivo della terza tappa del "104° Giro d'Italia 2021", competizione internazionale per professionisti del ciclismo con partenza da Biella e l'arrivo della tappa Alba-Canale della manifestazione ciclistica "GiroE 2021";

CONSIDERATO che tale evento - in considerazione del fatto che ormai tutto il Piemonte è classificato in "zona gialla" rispetto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e pur nel pieno rispetto di tutte le misure idonee a garantire la sicurezza della manifestazione anche in merito a tale emergenza - potrà richiamare l'afflusso di pubblico;

DATO ATTO, in generale per eventi simili, che è possibile un incremento del consumo di bevande di qualsivoglia tipologia ed, altresì, non è inusuale constatare la presenza di soggetti che recano seco bevande in contenitori di vetro o lattine, che poi, quasi sistematicamente, abbandonano sulle piazze e sulle strade del concentrico cittadino, talché siffatte condotte ben possono mettere in pericolo l'incolumità pubblica allorché frantumate vengano calpestate, ovvero, utilizzate alla stregua di oggetti contundenti;

RITENUTO, pertanto, necessario intervenire, anche sulla scorta di tragici fatti accaduti nel recente passato in analoghe manifestazione, onde prevenire il verificarsi di fenomeni illeciti e pericolosi, vietando a tutti i titolari di esercizi di somministrazione e commerciali operanti nel Comune, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine durante i giorni e gli orari dello svolgimento dell'evento sportivo, fatta salva l'attività di somministrazione a favore degli avventori che, seduti ai tavolini di pertinenza dell'esercizio, all'uopo attrezzati (dehors), usufruiscono del servizio assistito, così come definito dalle vigenti disposizioni in materia, da parte del personale all'uopo disimpegnato, a cui è fatto onere di provvedere all'immediato ritiro di siffatti contenitori non appena svuotati ed, altresì, di sorvegliare scrupolosamente affinché gli avventori, allontanandosi dall'esercizio, non li rechino seco;

RILEVATA, conseguentemente, la necessità dell'adozione di un provvedimento, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, che preveda:

- il divieto di vendita per asporto nonché la somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine, fatta salva la possibilità di effettuarla negli esercizi autorizzati per legge, per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nell'esercizio. In detto caso, i titolari, gestori ed il relativo personale sono onerati di provvedere al ritiro immediato dei contenitori svuotati nonché di vigilare attentamente sugli avventori talché questi, allontanandosi dall'esercizio, non li rechino seco sulla pubblica via;

- il divieto di detenere o portare con se sulla pubblica via, per il consumo di bevande, contenitori in vetro o lattine;
- di limitare l'efficacia del provvedimento prescrittivo a tutte le aree interessate dall'evento sportivo in oggetto con decorrenza dalle ore 19,00 del giorno 09/05/2021 e fino alle ore 23,00 del 10/05/2021;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, precipuamente l'art. 54 rubricato "*Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale*" e l'art. 7-bis che fissa l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari;

VISTO l'art. 2, comma 1, lett. e) del D.M. 05/08/2008, relativamente al periodo in cui dispone che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le condotte che rendono difficoltoso o pericoloso il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;

VISTO l'art. 8 del D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 18/04/2017, n. 48;

VISTA l'art. 17 della Legge, 24/11/1981 n 689, che individua l'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa ed a cui inviare il relativo rapporto nel caso di mancato pagamento in misura ridotta;

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro - n. 11001/1/110(10) del 18/07/2018, a firma del Prefetto Matteo PIANTEDOSI, recante indicazioni in merito ai dispositivi e misure da porre in essere ai fini di garantire alti livelli di sicurezza - "*Safety*" e "*Security*" - per la gestione ed il governo di manifestazioni pubbliche;

ORDINA

per tutto quanto precedentemente narrato, che qui si richiama per farne parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue, che:

1. è fatto divieto di vendita per asporto nonché la somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine;
2. è fatto divieto di detenere o portare con sé sulla pubblica via, per il consumo di bevande, contenitori in vetro o lattine da parte di chicchessia;
3. in deroga a quanto disposto al n. 1 che precede, è fatta salva la possibilità di effettuare la somministrazione in bottiglia, bicchieri o lattine, negli esercizi autorizzati per legge, per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nelle aree dell'esercizio aperte al pubblico, esterne ai locali stessi, a tal fine attrezzate (Dehors) e spazi diversi concessi al fine di ottemperare al distanziamento sociale per l'emergenza da Covid-19;
4. i divieti di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2, hanno efficacia con riguardo a tutte le aree interessate dall'evento sportivo "***Gara ciclistica internazionale professionisti terza tappa del 104° Giro d'Italia con arrivo a Canale e tappa Alba-Canale della manifestazione ciclistica "GiroE 2021" (09-10 maggio 2021)***" con decorrenza dalle ore 19,00 del giorno 09/05/2021 e fino alle ore 23,00 del 10/05/2021.

Le violazioni a quanto previsto ai punti n. 1 e 2, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

La violazione di cui al punto 2 comporta, altresì, l'obbligo della cessazione immediata della condotta vietata, mediante lo smaltimento, secondo le modalità fornite dall'organo accertatore, dei recipienti di vetro o lattine.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza, sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L. n. 689/1981 e s.m.i. Il versamento con effetto liberatorio, nella misura dovuta, deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'illecito accertato.

DISPONE

- a. che copia della presente ordinanza venga trasmessa al dipendente Comando della Polizia Municipale ed al locale Comando Stazione Carabinieri, a cui ne è demandata l'esatta esecuzione;
- b. che copia della presente ordinanza venga trasmessa a sua Ecc. il Sig. Prefetto della Provincia di Cuneo, per l'adozione, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 121/1981, delle eventuali azioni di coordinamento;
- c. che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio "*On line*" del Comune di Canale;

AVVERTE

a norma dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i., contro il presente provvedimento, in applicazione del D.Lgs. n. 104/2010 recante il codice del processo amministrativo, è ammesso ricorso da parte di chiunque, a:

- I. Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro gg. 60 dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune;
- II. in alternativa a quanto indicato al punto che precede, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica secondo modalità di cui al D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune;
- III. sua Ecc. il Sig. Prefetto della Provincia di Cuneo, in via gerarchica, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Canale, lì 05/05/2021

IL SINDACO
Enrico FACCENDA
f.to digitalmente